DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE COMPLEMENTARE ALLA NOTIFICA RELATIVA ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA - ELICICOLTURA

secondo l'Articolo 39 del Reg. (UE) 2018/848 e norma nazionale di elicicoltura biologica (Genere *Helix*).

ANNO ☐☐☐☐ ☐ **PRIMA COMUNICAZIONE** ☐ **VARIAZIONE**

DICHIARANTE (operatore)

Il sottoscritto _____ ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante

dell'azienda _____

C.F.															**P. IVA**											

in ottemperanza alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche e integrazioni, nonché in ottemperanza alle disposizioni previste dalle norme attuative adottate a livello nazionale e/o regionale,

DICHIARA

- Che la presente Relazione Tecnica è composta dai seguenti documenti:
- che quanto riportato nelle altre sezioni corrisponde a verità.
- che il presente documento è parte integrante della descrizione completa dell'unità e delle attività effettuata tramite notifica di attività con metodo biologico, effettuata ai sensi dell'art 34.1 del medesimo regolamento.

A) ASSUNZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto

SI IMPEGNA

a) ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative;
b) a garantire l'accesso al personale dell'organismo di controllo a tutti gli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione; ai sistemi informatici; agli animali e alle merci dell'azienda; ai documenti e alle altre informazioni pertinenti (siano essi biologici, in conversione o convenzionali). Si impegna inoltre a fornire assistenza e collaborazione al personale dell'organismo di controllo durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nell'adempimento dei suoi compiti, anche in caso di uscita dal sistema di controllo;
c) di adottare le misure pratiche al fine di garantire il rispetto delle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2018/848 ss.mm.ii. e delle disposizioni previste dalle norme attuate al livello nazionale e regionale;
d) ad accettare, in caso non conformità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. (UE) 2018/848 e ss.mm.ii. e sue norme applicative;
e) ad accettare di informare, per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
f) ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio;
g) ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC;
h) a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del dichiarante, superfici, stabilimenti) delle unità di produzione e degli stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove strade

o stabilimenti, cambiamenti nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella viabilità, etc.) all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa;

i) a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle analisi che ho eseguito volontariamente;

j) a minimizzare i **rischi di immissione sul mercato di prodotti non conformi** alle normative per mezzo di un'apposita procedura che, in caso di dubbi e/o sospetti, mi permetterà di:
   - far sopprimere le indicazioni relative al metodo biologico dai prodotti della mia azienda verso cui nutro sospetti che non siano conformi alla normativa;
   - informare l'OdC e garantirgli la completa collaborazione, sapendo che potrà richiedere la non immissione nel mercato bio finché i dubbi non siano stati chiariti;
   - richiedere, per iscritto, a tutti gli acquirenti delle produzioni verificate non conforme dall'OdC, che sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico;
   - bloccare la commercializzazione di miei prodotti per i quali l'OdC ha verificato la non conformità;
   - ritirare dal mercato del biologico i prodotti non conformi nel caso l'OdC ne verifichi la necessità.

k) a realizzare quanto riportato nelle altre sezioni nei tempi e nei modi dichiarati;

l) mantenere idonee registrazioni per dimostrare la propria conformità al Reg. (UE) 2018/848 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nelle norme attuative adottate a livello nazionale e/o regionale adottate dalle autorità; a tenere una documentazione che permetta di identificare tutti i mezzi di produzione acquistati, tutte le operazioni colturali e tutti gli acquirenti delle produzioni biologiche, nonché le quantità vendute quotidianamente con particolare riferimento alla compilazione delle registrazioni previste dalla normativa vigente e pertinenti all'attività dell'azienda (Scheda materie prime, Scheda colturale, Scheda vendite, Scheda preparazione prodotti, Registro di stalla, Registro etichette, etc.);

m) a comunicare all'OdC le rese medie e le produzioni annuali previste secondo quanto previsto dall'Art.16 punto 3 e) del D.L. 148/2023;

n) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli chiusi con sigilli o preconfezionati con indicazioni di etichetta secondo normativa in modo da evitare sostituzioni;

o) a utilizzare imballaggi, contenitori e veicoli non chiusi con sigilli quando si verificheranno contemporaneamente le tre condizioni:
   - il trasporto avverrà fra operatori controllati
   - gli OdC coinvolti saranno stati informati del trasporto e avranno dato il loro consenso
   - sul documento di trasporto, che corrisponderà **inequivocabilmente** all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto, saranno presenti le indicazioni di etichetta secondo normativa

p) ad accettare, qualora i miei subfornitori siano controllati da organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;

q) ad accettare, qualora io e/o i miei subfornitori cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;

r) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;

s) ad accettare, qualora mi ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato dall'OdC per almeno cinque anni;

t) a norma dell'art 27 e 28 comma 2 del Reg. (UE) 2018/848 nel caso vi sia un sospetto che un prodotto non sia conforme si provvederà a:
   a) identificare e separare il prodotto interessato;
   b) verificare se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
   c) non immetterlo sul mercato o utilizzarlo nella preparazione come prodotto biologico o in conversione fin quando il sospetto di non conformità sia eliminato;
   d) informare immediatamente CEVIQ srl tramite posta certificata, nel caso in cui il sospetto di non conformità sia confermato e non possa essere eliminato, fornendo gli elementi disponibili e cooperando pienamente per le pertinenti verifiche e individuazione delle motivazioni. La comunicazione sarà completa dei seguenti elementi:
   - le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
   - la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
   - gli eventuali risultati di laboratorio, preferibilmente accreditato;
   - l'eventuale scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;

- tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
- ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

In caso di rilevamento della presenza di principi attivi non ammessi, al fine di verificare ed eventualmente confermare il sospetto di non conformità saranno intraprese le seguenti azioni:

a) se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, sarà verificato che:

le informazioni sull'etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondano;

b) le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscano al prodotto effettivamente acquistato;

c) qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia derivante da proprie responsabilità, verrà esaminata ogni possibile causa della loro presenza.

u) a conservare le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno 10 anni e comunque, per un periodo di 5 anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorità competenti e all'ultimo Organismo di controllo;

v) a comunicare all'Organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di irregolarità, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.

Luogo e data

in fede

_____

_____

Firma del Titolare/Rappresentante legale e timbro

PROGRAMMA DI GESTIONE ALLEVAMENTO

Specie	*Categoria*
.....	.....

Specie	*Categoria*
.....	.....

Es. specie: Helix aspersa; Helix maxima; Helix pomatia; Helix vermiculata o specie e varietà locali.

ALIMENTAZIONE

ALIMENTO						
	Provenienza aziendale			Provenienza extra aziendale		
	BIO	Conversione	Convenzionale	BIO	Conversione	Convenzionale

Le lumache devono essere nutrite con il foraggio proveniente dai parchi di allevamento o, se questo non è possibile, con i foraggi prodotti in un comprensorio in cooperazione con altri terreni biologici, principalmente della stessa regione.
Le materie prime e i mangimi utilizzati per l'alimentazione devono essere conformi alle norme di produzione biologica.
È autorizzata l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione secondo le norme vigenti.

GESTIONE CONSISTENZA PATRIMONIO

RAZZA	Indirizzo produttivo (da riproduzione o produzione)	Provenienza		Provenienza	
		Interna	Esterna	BIO	Convenzionale

Il patrimonio animale può essere:

- In caso di costituzione o ampliamento del patrimonio animale devono essere introdotte lumache biologiche.
- In caso di prima costituzione possono essere introdotte lumache convenzionali o quelle già presenti in azienda possono essere convertite. In questo caso la conversione ha la durata di un intero ciclo di produzione comprensivo di riproduzione e allevamento all'aperto o in tunnel.
- Ai fini riproduttivi possono essere introdotte in azienda lumache da riproduzione provenienti da allevamenti convenzionali e nel rispetto delle modalità in cui l'operatore invia una richiesta per la fornitura di riproduttori biologici ad almeno tre operatori biologici. Qualora le richieste abbiano esito negativo l'operatore è autorizzato ad utilizzare, per la sopracitata richiesta di fornitura, riproduttori non biologici. L'operatore inoltra le richieste di cui sopra a mezzo posta ordinaria, fax, posta elettronica, PEC e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile all'Organismi di Controllo. In questo caso la conversione delle lumache ha una durata di almeno sei mesi.
- Ai fini del rinnovo o ricostituzione del patrimonio (in caso di mortalità degli animali superiore al 30% o altro evento catastrofico) ed in mancanza di lumache biologiche possono essere introdotte in azienda ogni anno ed all'epoca di rinnovo dell'allevamento un massimo del 20% di lumache convenzionali destinate alla riproduzione. In tal caso nessuna di queste lumache riproduttrici può essere venduta come biologica.
- Questa percentuale può essere portata al 40% nei seguenti casi particolari:
- Estensione significativa dell'allevamento
- Cambio specie
- Nuova specializzazione dell'allevamento
- Le specie siano minacciate di abbandono

PRATICHE DI ALLEVAMENTO

*Descrivere allevamento**

Principi generali*:

- *L'allevamento della lumaca biologica deve essere gestito su superfici, comprensive di quelle destinate ai recinti da riproduzione e da ingrasso, condotte in conformità alle norme di produzione biologica.*
- *All'interno dei recinti si adotta un'appropriata rotazione colturale finalizzata alla riduzione della presenza di parassiti nocivi per le colture e l'allevamento.*
- *L'allevamento delle lumache biologiche si deve conformare il più possibile alle loro naturali condizioni di vita. Pertanto, deve essere condotto in spazi aperti, eventualmente ricoperti da una serra fredda, e il numero degli animali deve essere limitato. Ad eccezione dei periodi di riproduzione, ibernazione ed incubazione, l'allevamento condotto in ambienti chiusi è vietato.*
- ***È vietato l'allevamento senza terra.***
- *Le recinzioni perimetrali devono proteggere l'allevamento dai predatori, suddividere i diversi stadi del ciclo di vita, evitare la fuga dei molluschi e agevolare la loro corretta respirazione.*
- *Devono essere rispettate distante adeguate da possibili fonti di contaminazione; Almeno 10 metri di fascia tampone, in sostituzione di queste idonee barriere verdi se sono presenti possibili fonti di contaminazione accidentale.*
- *È vietato l'utilizzo di teli di copertura in materiale plastico e si consiglia l'uso di teli in tessuto non tessuto. Altri eventuali ripari sono costituiti da materiali non trattati, naturali o inerti.*
- *Il numero massimo di animali per unità di superficie è di circa 25/35 adulti per metro quadro nei recinti da riproduzione e di circa 150/250 adulti/m^2 nei recinti destinati all'ingrasso.*
- *Il vuoto sanitario è obbligatorio di almeno 4 mesi ogni 2 cicli di lumache.*

Stabilimenti di riproduzione, ibernazione, incubazione e ricovero

- *La riproduzione negli stabilimenti chiusi è autorizzata a condizione che i giovanili (lumachine e chioccioline) non vengano nutrite prima di raggiungere i parchi esterni.*
- *Tutte le operazioni di riproduzione, ibernazione, incubazione e ricovero (per condizioni climatiche estreme) delle lumache si devono svolgere in luoghi sufficientemente ventilati, con una densità massima di 100 kg di lumache per m^3.*
- *Nel caso di riproduzione in stabilimenti chiusi è vietato qualsiasi trattamento fitosanitario. Sono autorizzate solo le pratiche fisiche e meccaniche di diserbo e di lotta agli animali dannosi. Per la pulizia quotidiana è ammesso esclusivamente l'uso di acqua sotto pressione. All'interno degli stabilimenti il volume netto di cui dispongono le chiocciole/lumache deve essere di 0,005 m^3 pro capite.*
- *Nel caso di ibernazione in stabilimenti chiusi, questa deve essere effettuata durante il corrispondente periodo invernale, nella regione di allevamento di ibernazione naturale. Per mantenere una temperatura costante è autorizzato l'utilizzo di freddo artificiale commisurato alle temperature naturali di ibernazione di ogni razza.*
- *Esclusivamente in caso dio condizioni climatiche estreme, che possono mettere in pericolo l'allevamento durante il periodo di crescite delle lumache, queste possono essere spostate transitoriamente in stabilimenti chiusi a condizione che on vengano nutrite durante il medesimo periodo. Tuttavia, al fine del benessere animale, tale pratica è da sconsigliare.*

- *In assenza di lumache e in caso di vuoto sanitario negli stabilimenti si possono utilizzare i prodotti indicati nell'All.I del Reg. di esecuzione 2021/1165.*

DESCRIZIONE PARCHI

I parchi esterni devono avere una copertura vegetale densa e permanente, al fine di assicurare alle lumache il nutrimento, l'ombra e l'igrometria adatte. L'igrometria può essere garantita attraverso l'aspersione di acqua sui parchi.
*Per i parchi esterni sono preferibili superfici di dimensioni di circa 160 mq (recinti da 3,5*45 mt.).*
I parchi esterni e le eventuali suddivisioni devono essere concepiti in modo da individuare e isolare i lotti. Sono ammesse reti piantate nel suolo, bordi muniti di recinti elettrici, oppure prodotti naturali ad effetto repellente.
È ammesso l'uso di reti di contenimento in polietilene atossico.
La protezione contro i predatori delle lumache (roditori, insetti, ecc.) è unicamente di tipo meccanico o di lotta biologica.

PROFILASSI
Indicare le misure di profilassi

La prevenzione delle malattie è fondata sulla selezione della stirpe, sulle ottimali pratiche di gestione dell'allevamento che garantiscano densità animale e condizioni igieniche adeguate, sulla qualità degli alimenti.
Per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle attrezzature sono impiegati i prodotti ammessi in agricoltura biologica.
È vietato qualsiasi trattamento veterinario preventivo o curativo con medicinali veterinari allopatici chimici e di sintesi.
Sono vietati trattamenti fitosanitari, ad eccezione di quelli repulsivi sui bordi dei parchi, concimazioni e trattamenti fitosanitari sul terreno sono ammessi fina 30 giorni prima della messa nel parco delle lumache.

Nel caso in cui si rendano necessari trattamenti il prodotto ottenuto dall'allevamento perde la qualifica di biologico per la durata del ciclo biologico in cui i trattamenti sono stati svolti.

IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI

Descrivere modalità di gestione

L'allevatore tiene il registro di stalla che, oltre alle informazioni obbligatorie, riporta i seguenti dati associati al singolo lotto di lumache:

- *Numero del parco o dell'eventuale sottodivisione dello stesso, che accoglie il singolo lotto;*
- *La data di introduzione del lotto di lumache nel parco;*
- *Le date di raccolta delle lumache;*
- *L'eventuale acquisto di lumachine o chioccioline;*
- *L'eventuale selezione o acquisto di riproduttori.*

RACCOLTA, SPURGATURA, ABBATTIMENTO TRASPORTO

Descrizione operatività dell'azienda

- *la raccolta deve essere praticata a mano*
- *prima dell'abbattimento delle lumache devono essere ritirate dai parchi esterni e messi a digiuno per non più di 5 giorni (spurgatura)*
- *nella fase di spurgatura le lumache devono essere poste in contenitori debitamente areati in cui il volume occupato dagli animali non superi il 15% della capacità totale del contenitore stesso*
- *nella fase di spurgatura non è ammesso l'uso di alcuna sostanza*
- *dopo spurgatura gli animali devono essere mantenuti in condizioni idonee evitando condizioni di umidità e pratiche di bagnatura*
- *se le lumache vengono abbattute senza la formazione della bordatura (il necessario indurimento del guscio al fine della resistenza dello stesso nelle fasi di trasporto e commercializzazione) parentesi devono aver passato almeno 90 giorni in un parco esterno*
- *nelle fasi di preparazione al consumo per il prodotto trasformato, l'abbattimento può avvenire esclusivamente in*

acqua preventivamente riscaldata da almeno 70 °C

- *sono vietate e pratiche di salatura precedenti l'abbattimento*
- *il trasporto deve avvenire in modo rapido, mai oltre le 48 ore dalla fase del confezionamento e rispettando le condizioni generali di benessere per l'animale*
- *per il confezionamento delle lumache è ammesso l'uso di contenitori realizzati in polietilene (PE) atossico*

Luogo e data

in fede

_____

_____

Firma del Titolare/Rappresentante legale e timbro

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO CEVIQ srl

Valutazione della Relazione Tecnica	
Sufficiente ☐	Insufficiente ☐
Note:	

_____

Firma del □ Tecnico Ispettore / □ Responsabile di schema